Protocollo N° (allegato a PEC) Pesaro, 22/10/2026
Class. 014-10
Fascicolo 2026/5

O R D I N A N Z A N. 116A/26 del 22/10/2026

OGGETTO: SP 16 "ORCIANESE" dal Km 0+100 al km 0+180 (tratto compreso tra i n. civici 6 e 4) e dal Km 1+180 al km 01+280 (tratto compreso tra i n. civici 90 e 102) - Emissione di Ordinanza temporanea concernente il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE su entrambi i lati della carreggiata, per il transito di convoglio eccezionale eseguiti da NAUTIC srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

"PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA"

VISTA la richiesta presentata da NAUTIC srl • con sede in Via Dell'Artigiano 10 • 47121 Forlì pervenuta in data 21/10/2026 ed acquisita al prot. al n. 43561 riguardo l' emissione dell'Ordinanza suddetta

dalle ore 19:00 del 26-10-26 alle 06:00 del 27-10-26
dalle ore 19:00 del 27-10-26 alle 06:00 del 28-10-26
dalle ore 19:00 del 28-10-26 alle 06:00 del 29-10-26
dalle ore 19:00 del 29-10-26 alle 06:00 del 30-10-26
dalle ore 19:00 del 30-10-26 alle 06:00 del 31-10-26

dalle ore 19:00 del 02-11-26 alle 06:00 del 03-11-26
dalle ore 19:00 del 03-11-26 alle 06:00 del 04-11-26
dalle ore 19:00 del 04-11-26 alle 06:00 del 05-11-26
dalle ore 19:00 del 05-11-26 alle 06:00 del 06-11-26
dalle ore 19:00 del 06-11-26 alle 06:00 del 07-11-26

per consentire il transito di un convoglio eccezionale

CONSTATATO che tale tratto è extraurbano e che pertanto è già vigente il divieto di sosta banchina in base all'art. 157 comma 3

CONSTATATO tuttavia che esiste la possibilità di parcheggio in alcuni punti della banchina stradale ancorché non espressamente segnalati

RITENUTO pertanto di dover adottare il presente provvedimento

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";*

- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in banchina ambo i lati:

dalle ore 19:00 del 26-10-26 alle 06:00 del 27-10-26
dalle ore 19:00 del 27-10-26 alle 06:00 del 28-10-26
dalle ore 19:00 del 28-10-26 alle 06:00 del 29-10-26
dalle ore 19:00 del 29-10-26 alle 06:00 del 30-10-26
dalle ore 19:00 del 30-10-26 alle 06:00 del 31-10-26

dalle ore 19:00 del 02-11-26 alle 06:00 del 03-11-26
dalle ore 19:00 del 03-11-26 alle 06:00 del 04-11-26
dalle ore 19:00 del 04-11-26 alle 06:00 del 05-11-26
dalle ore 19:00 del 05-11-26 alle 06:00 del 06-11-26
dalle ore 19:00 del 06-11-26 alle 06:00 del 07-11-26

dal Km 0+100 al km 0+180 (tratto compreso tra i n. civici 6 e 4)
dal Km 1+180 al km 1+280 (tratto compreso tra i n. civici 90 e 102)

della sp 16 Orcianese.

Il tratto stradale provinciale interessato ricade nel territorio del Comune di Fano.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica, le prescrizioni, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità, è affidata alla ditta NAUTIC srl • Via Dell'Artigiano 10 • 47121 Forlì Italy • telefono 0543-480327 • PI 03110110404 • info@nautic-cignesi.it - nauticsrl@pec.i
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista

segnaletica stradale;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per n. 15 giorni interi e consecutivi dal 22/10/2026 al 06/11/2026;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 4.5
SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 Dott. Ing. Primavera Mario
Dott. Ing. Magnani Massimiliano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. N 82/2005 e s.m.i.)